Giurisprudenza

R.G. N. 3909/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IMPRESE

composta da:

Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente
Dott. Vinicia Calendino - Consigliere
Dott. Anna Mantovani - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3909/15** promossa con atto di citazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4079/15 e decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14.02.2017

TRA

elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MORRI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANGELICO CINZIA (NGLCNZ65A60I535M) VIALE LIEGI, 28 ROMA; CANNATA MARIO (CNNMRA38B20F839U) VIA DELLA MERCEDE, 11 00187 ROMA; CASTELLANETA EMMA (CSTMME58P62A662C) L.GO ADUA, 28 70121 BARI;

elettivamente domiciliato in PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MORRI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ANGELICO CINZIA (NGLCNZ65A60I535M) VIALE LIEGI, 28 ROMA; CANNATA MARIO (CNNMRA38B20F839U) VIA DELLA MERCEDE, 11 00187 ROMA; CASTELLANETA EMMA (CSTMME58P62A662C) L.GO ADUA, 28 70121 BARI;

APPELLANTI

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149354 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1a2c

dirittobancario.it

Giurisprudenza

R.G. N. 3909/15

CONTRO

elettivamente domiciliato in VIALE MAJNO 17/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ABBATESCIANNI GIROLAMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.

;

APPELLATO

Oggetto: Rapporti societari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:

Nel merito

- in via principale, dato atto dell'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale di prime cure avendo ritenuto applicabile l'art. 1460 c.c. al rapporto giuridico fra l'amministratore di una società di capitali e la società stessa e revocando, così, il decreto ingiuntivo n. 13166/2011 – R.G. n. 25616/2011 – emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 22 aprile 2011, accertare e dichiarare il diritto dei Sig.ri e al compenso loro spettante per il periodo in cui avevano ricoperto la carica di amministratori della società Bonafide S.p.A. in liquidazione (già La Compagnia Finanziaria S.p.A.);

- per l'effetto, condannare la società a versare in favore dei Sig. e della la somma di € 96.557,00 – € 48.278,50, cadauno – come ottenuta nel decreto ingiuntivo n. 13166/2011, R.G. n. 25616/2011, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 05 maggio 2011, confermando così il decreto stesso, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse applicabile l'art. 1460 c.c. al rapporto giuridico fra l'amministratore di una società di capitali e la società stessa, accertare e dichiarare che nessun inadempimento o mala gestio è attribuibile ai Sig.ri e alla nel periodo in cui avevano ricoperto la carica di amministratori della società in liquidazione

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149364 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1a2f0

dirittobancario.it

Giurisprudenza

- per l'effetto condannare la società , . in liquidazione (già a versare in favore dei Sig.ri e della la somma di € 96.557,00 – € 48.278,50, cadauno – come ottenuta nel decreto ingiuntivo n. 13166/2011, R.G. n. 25616/2011, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano in data 05 maggio 2011, confermando così il decreto stesso, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;

- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio".

NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, rejetta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1)In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dai

2)In via principale, respingere l'appello proposto dai con atto del 28 ottobre 2015 e respingere tutte le domande proposte perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
3)Condannare i Dott.ri , in solido o in via alternativa tra loro, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
4)Emettere tutte le statuizioni e declaratorie comunque connesse o dipendenti dall'accoglimento delle domande della concludente.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio si è istaurato come opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di e nei confronti di per il pagamento di € 48 mila euro ciascuno, quale compenso dovuto per l'attività di componenti del consiglio di amministrazione.

In sede di opposizione la società ingiunta ha contestato la debenza degli importi azionati, sollevando eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c. in relazione alle condotte che gli amministratori avrebbero tenuto nelle vicende contrattuali che hanno legato la società a e, quanto alla sola Censurava altresì in particolare il comportamento tenuto dagli amministratori per aver tardivamente predisposto il bilancio di programma e tardivamente convocato l'assemblea per la nomina di nuovo consiglio di amministrazione.

L'opponente svolgeva, in relazione alle condotte di *mala gestio* nella gestione dei rapporti contrattuali tra la società e e , domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti, derivati dal aver impedito il pagamento a dei compensi pattuiti per l'attività svolta in favore di tali società, e nell'aver cagionato perdita di credibilità nei confronti degli operatori economici, che non avrebbero più conferito incarichi a Bonafide spa.

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149354 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b02f

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Gli opposti hanno contestato il fondamento dell'eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale proposta, ed hanno a loro volta proposto domanda riconvenzionale per un maggior credito, domanda però dichiarata inammissibile in rito in primo grado e su cui non vi è censura in sede di appello.

La sentenza di primo grado:

- ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'opponente, escludendo che da parte dell'opponente fosse stata fornita la prova dell'incidenza causale tra i comportamenti degli amministratori oggetto di censura e il lamentato danno da mancato incasso dei compensi asseritamente pattuiti;
- ha accolto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. ritenendo provata la censura svolta nei confronti degli ingiungenti di non aver tempestivamente convocato l'assemblea dopo che l'intero consiglio di amministrazione era decaduto per le dimissioni di uno dei sui componenti e di non aver predisposto il progetto di bilancio entro il termine di scadenza naturale, e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Hanno proposto appello il e la sulla base dei seguenti motivi:

- l'art. 1460 c.c. non sarebbe applicabile nei rapporti tra amministratori e società, in quanto si tratta di uno strumento di autotutela applicabile solo ai contratti commutativi e non a quelli associativi, non essendovi un nesso di reciprocità tra le parti, atteso che il compenso dell'amministratore è dovuto per il mero fatto di rivestire la carica ed assumere gli impegni connessi;
- l'art. 1460 c.c. non sarebbe altresì applicabile in quanto l'eccezione di inadempimento si configura come un rimedio di carattere sospensivo e conservativo del contratto, che tende a salvaguardare l'interesse all'adempimento al fine di riequilibrare il rapporto contrattuale;
- l'applicazione dell'art. 1460 c.c. necessiterebbe di un vaglio di proporzionalità tra l'inadempimento e la controprestazione negata, e il giudizio di proporzionalità nel caso di specie non potrebbe ritenersi sussistente;
- nel merito non potrebbero ritenersi sussistenti gli inadempimenti contestati, in quanto la convocazione dell'assemblea è stata fatta in tempi congrui, e la predisposizione del progetto di bilancio non faceva parte delle deleghe di cui erano titolari il e essendo una mansione in precedenza svolta dall'amministratore delegato il quale avrebbe anche potuto provvedere alla convocazione dell'assemblea.

Concludevano pertanto per la riforma della sentenza, chiedendo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e la conferma dello stesso.

Si è costituita la società appellata, contestando le avverse deduzioni e argomentando in fatto in ordine alla sussistenza di comportamenti forieri di danno nei confronti della società , atteso il conflitto di interessi del e quali amministratori della società e nel contempo liquidatori della società ", in favore della quale

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149354 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bd2f

dirittobancario.it

Giurisprudenza

la ha effettuato prestazioni, confidando nel relativo pagamento. Analogamente quanto alla sola , la stessa si sarebbe trovata in conflitto di interessi quale liquidatore della società ", in favore della quale sono state effettuate prestazioni. Inoltre ribadiva la sussistenza degli inadempimenti del e della , quanto alla convocazione tempestiva del CdA e alla predisposizione del progetto di bilancio.

Proponeva appello incidentale quanto alla decisione assunta in primo grado di compensazione delle spese tra le parti.

Sulle conclusioni come sopra riportate, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 22.02.2017.

Preliminarmente deve rilevarsi che la domanda di risarcimento danni proposta in primo grado in via riconvenzionale dall'odierna appellata (allora) è stata rigettata in primo grado e non è più stata oggetto di censura in grado di appello. Pertanto, relativamente a tale azione risarcitoria, si è formato il giudicato.

Occorre invero rilevare che tale giudicato copre in fatto tutte le questioni che sono state oggetto di disamina in primo grado, e cioè quelle attinenti la pretesa *mala gestio* realizzata dal e dalla nella gestione dei rapporti con le società di cui sono stati liquidatori, " (contemporaneamente alla presenza di un rapporto di prestazione tra la società dagli stessi amministrata, e tali società), su cui il Tribunale ha negato la sussistenza di prova dei fatti dedotti e soprattutto dell'incidenza causale degli stessi in ordine ai pretesi danni.

Va rilevato inoltre che lo stesso Tribunale ha avuto cura di precisare che l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non si è fondata sui comportamenti che erano stati addotti a sostegno della domanda risarcitoria, bensì su altri e diversi comportamenti, inerenti gli obblighi di convocazione tempestiva dell'assemblea e di predisposizione del progetto di bilancio entro la scadenza naturale dei termini.

Pertanto il presente appello ha ad oggetto unicamente l'accoglimento dell'eccezione ex art. 1460 c.c., diretta a paralizzare il diritto alla corresponsione del compenso pattuito, basata sui comportamenti omissivi degli amministratori che non avrebbero tempestivamente convocato l'assemblea, una volta decaduto il CdA per dimissioni di uno dei suoi componenti, né avrebbero tempestivamente assolto ad uno dei propri obblighi di predisposizione del progetto di bilancio nei termini dovuti.

Occorre pertanto vagliare le censure svolte dagli appellanti in relazione all'applicabilità dell'art. 1460 c.c. al caso di specie.

1) L'eccezione di inadempimento nei rapporti tra amministratori e società.

Parte appellante prospetta che, sulla base della recente sentenza delle SU 1545/2017, che ha escluso il carattere parasubordinato del rapporto tra amministratore e società, dovrebbe essere preclusa l'ammissibilità dell'eccezione di inadempimento, in quanto si tratta di istituto

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149354 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b42c

dirittobancario.it

Giurisprudenza

inserito in un quadro di tutela del sinallagma contrattuale nei rapporti a prestazioni corrispettive, dai quali, secondo il nuovo orientamento espresso, tale rapporto risulterebbe escluso.

La tesi prospettata dall'appellante è quella secondo cui, una volta espunto il rapporto tra amministratori e società dall'orizzonte dei rapporti di lavoro parasubordinato e del contratto d'opera, ed una volta ricondotto lo stesso alla figura dell'immedesimazione organica, allo stesso non sarebbero più applicabile un istituto regolante le fattispecie contrattuali a prestazioni corrispettive, quale l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Si rileva in primo luogo al proposito che la Suprema Corte, nell'escludere la natura parasubordinata del rapporto tra amministratore e società sul presupposto della sussistenza di un'ipotesi di immedesimazione organica, lo riconduce alla categoria generale dei rapporti societari, come già aveva fatto la precedente pronuncia in materia di attribuzione della competenza al Tribunale delle Imprese delle controversie inerenti i rapporti tra amministratori e società (Cass. 14369/15, circa l'ipotesi di revoca del consiglio di amministrazione), e come affermato anche con la sentenza Cass. 2759/16, che ha ammesso l'arbitrato societario, se previsto dallo Statuto, per quanto attiene alle controversie tra amministratori e società, anche relativamente al compenso.

Tale impostazione pertanto, nell'espungere i rapporti tra amministratori e società dall'orizzonte dei rapporti di contratti d'opera e di contratti di lavoro parasubordinato, sulla base del presupposto che non si può ravvisare un rapporto di coordinamento tra la società e i suoi amministratori, ne ha comportato l'approdo alla categoria generale dei rapporti societari.

L'assunto di parte appellante secondo cui, una volta qualificato il rapporto come societario, all'interno dello stesso non sarebbe più ammissibile la proposizione di un'eccezione propria dei rapporti a prestazioni corrispettive, non è un esito né scontato né condivisibile.

Invero il rapporto societario deve essere annoverato pur sempre all'interno dei rapporti fonti di obbligazioni tra le parti, sia per quanto riguarda quelli inerenti la costituzione e la modificazione del rapporto societario, che circa quelli relativi ai comportamenti degli organi amministrativi e di controllo. Tra i rapporti societari si annoverano altresì le questioni relative alla perdita o all'acquisto della qualità di socio, così come le vicende relative alle impugnative svolte dai soci in ordine alle delibere degli organi sociali. In tutte queste tipologie di rapporti sussistono sempre obbligazioni da parte dei soggetti che intervengono nel rapporto societario, con diverse sanzioni nel caso di violazione degli stessi (che sia la revoca, l'azione di responsabilità, l'annullamento della delibera etc.)

Come correttamente espresso dalla dottrina, se dal contratto di società l'amministratore deriva in via originaria i propri poteri, con l'accettazione della nomina egli assume gli obblighi di adempiere ai propri doveri derivanti dalla legge o dallo statuto, costituenti il contenuto legale o pattizio del rapporto di società.

Se dunque la fonte dell'obbligazione non è ascrivibile ad un contratto o ad un negozio di amministrazione, in ogni caso si configura, nell'instaurazione di tale rapporto, una relazione

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149354 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: [illegible]

dirittobancario.it

Giurisprudenza

obbligatoria interna tra amministratore e società, che non può ritenersi annullata o appiattita dal rapporto di immedesimazione organica.

Questo contenuto obbligatorio, di fonte eterodeterminata perché derivante dallo statuto o dalla legge, e non dal contratto tra amministratore e società, consente in ogni caso di ricondurre all'interno di tale rapporto quegli istituti che valgono a rafforzare il rispetto delle obbligazioni ad esso inerenti, secondo le categorie generali dei rapporti obbligatori, al fine di ottenere l'adempimento da parte dei soggetti interagenti.

L'amministratore, in questo quadro, è tenuto al rispetto dei propri doveri in conformità allo statuto e alla legge. La società, per il suo verso, deve, salvo che sia diversamente pattuito, corrispondere il compenso per il ruolo ricoperto e l'attività prestata, che deve essere correttamente remunerata.

Il fatto che le norme escludano che gli amministratori possano determinarsi il compenso da soli, ma sia previsto, all'art. 2634 c.c., che lo stesso sia determinato dall'assemblea, pone in una prospettiva di alterità la posizione dell'amministratore rispetto all'assemblea, consentendo dunque di configurare obblighi reciproci all'interno del rapporto di società.

Né può ritenersi che il solo fatto della copertura della carica imponga comunque il pagamento del compenso, proprio perché il quadro di corrispettività in cui si colloca la prestazione dell'amministratore da una parte, con gli obblighi ad essa connessi, e il suo diritto al corrispettivo dall'altra, escludono ogni automatismo nel riconoscimento del compenso che resti indifferente alle possibili anomalie nell'adempimento degli obblighi.

Pertanto ritiene questa Corte che l'eccezione di inadempimento di per sé mantenga un suo spazio di applicazione nel rapporto tra amministratori e società, in quanto pur sempre norma dettata a rafforzare l'adempimento delle proprie obbligazioni in un contesto di corrispettività, quadro non escluso dal rapporto societario né dal rapporto di immedesimazione organica, come ricostruito dalla Cassazione in SSUU 1595/17.

2) <u>L'eccezione di inadempimento quale rimedio di carattere sospensivo.</u>

L'appellante richiama gli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza secondo cui, da un punto di vista sistematico, l'eccezione di inadempimento trova la sua ragion d'essere nella tutela di un rapporto sinallagmatico in corso, in quanto si tratta di un rimedio conservativo del contratto, di carattere sospensivo, che tende pertanto a salvaguardare l'adempimento del contratto stesso. In particolare si tratterebbe di uno strumento di autotutela esercitabile solo nei contratti commutativi e non nei contratti associativi. Nel caso di specie l'eccezione è stata proposta quando il rapporto era già esaurito, essendo intervenuta la cessazione dalla carica degli amministratori, e dunque la prestazione non sarebbe più possibile.

Ritiene questa Corte che, per quanto tale allegazione poggi indiscutibilmente su argomenti radicati nelle ricostruzioni sistematiche dell'istituto (espressione chiara di tale orientamento è quanto affermato in Cass. 4616/2015 in materia di appalto), in ogni caso l'applicazione automatica di tale principio può portare a conseguenze quanto meno dubbie. Invero la

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149354 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb2f

dirittobancario.it

Giurisprudenza

pronuncia sopra citata, nell'escludere l'applicabilità dell'art.1460 c.c, afferma che, a rapporto concluso, trovano applicazione le norme che disciplinano gli effetti dello scioglimento.

Ebbene, tra gli effetti dello scioglimento c'è anche quello relativo alla necessità di valutare la sorte delle obbligazioni inadempiute residue. In altri termini può accadere che il rapporto si sciolga non all'esito di un'azione di risoluzione per inadempimento ma per altre vicende inerenti il rapporto (nel caso di cui Cass. 4616/15 per l'effetto del fallimento di una delle parti, nel nostro caso per decadenza degli amministratori per effetto della clausola *simul stabunt simul cadent*). Affermare che in tali ipotesi non sarebbe proponibile l'eccezione di inadempimento diretta a non adempiere da parte di una delle parti alla prestazione a cui si era obbligata, pur in presenza di un inadempimento parziale o totale della controparte prima che il rapporto si estinguesse, residuando solo la tutela risarcitoria, appare un esito eccessivamente limitante dei diritti della parte che subisce l'inadempimento.

Deve infatti ritenersi ammissibile che, pur dopo la cessazione del rapporto, la parte che ha subito l'inadempimento possa opporre all'altra parte il fatto che la prestazione non è stata resa secondo i canoni obbligatori a cui era tenuta, e ciò anche qualora non vi siano gli estremi per ottenere una tutela risarcitoria. La parte che subisce l'inadempimento, in particolare in caso di prestazioni non necessariamente coeve (richiamate anche dall'art. 1460 c.1), mantiene il suo interesse quanto meno a non adempiere alla propria, e ciò indipendentemente da richieste o azioni risarcitorie.

E d'altra parte è corretto quanto evidenziato dalla difesa della società appellata, che a fronte di un inadempimento definitivo, a cui non può più essere posto rimedio stante l'esaurimento del rapporto, anche il diritto alla controprestazione deve venire definitivamente meno.

3) La sussistenza degli inadempimenti da parte di e e la valutazione secondo buona fede della loro rilevanza.

Per valutare se la parte che subisce l'inadempimento possa non adempiere in toto, o solo adempiere parzialmente, occorre attingere ai canoni relativi alla buona fede nel rifiuto ad adempiere, di cui tratta l'art. 1460 c.c.

In questo quadro pertanto occorre verificare, quanto al caso di specie, se sia corretto da parte della società opponente escludere l'obbligo alla propria prestazione di corrispondere il compenso, rispetto agli inadempimenti dedotti da parte degli amministratori. Occorre valutare cioè se tali inadempimenti siano sussistenti, e se gli stessi siano comunque tali da giustificare la non corresponsione integrale del compenso previsto.

Il Tribunale in prime cure ha ritenuto la sussistenza degli inadempimenti del e ai propri obblighi di amministratori, consistenti nella mancata tempestiva convocazione dell'assemblea dopo che si erano verificati dei fatti - il fallimento di un importante committente della società - che necessitavano una valutazione da parte dell'assemblea, anche in riferimento al comportamento tenuto dagli amministratori stessi. Inoltre ha ravvisato un altro inadempimento derivante dal fatto che gli amministratori non avevano predisposto, entro il termine di scadenza, il progetto di bilancio della società. Infine la convocazione tardiva dell'assemblea, effettuata solo dopo le dimissioni di uno degli

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149354 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb2f

dirittobancario.it

Giurisprudenza

amministratori, sarebbe avvenuta in modo incompleto, non indicando all'ordine del giorno la denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c., di cui era stata effettuata espressa richiesta.

Il Tribunale ha valutato tali inadempimenti di tale rilevanza da giustificare la mancata corresponsione del compenso residuo.

Gli appellanti hanno contestato gli elementi di fatto, deducendo:

- che non vi era un obbligo di convocazione dell'assemblea per il solo fatto che era fallita;
- che a seguito delle dimissioni dell'amministratore l'assemblea è stata convocata tempestivamente per la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione;
- che non vi era alcun inadempimento per la mancata predisposizione del progetto di bilancio, in quanto gli amministratori non avevano né funzioni operative né deleghe e il progetto di bilancio era di pertinenza esclusiva dell'amministratore delegato ;
- che in ogni caso non vi era decadenza, essendosi gli amministratori avvalsi della possibilità di proroga del termine.

Su tali aspetti devono confermarsi i rilievi effettuati dal Tribunale.

Invero risulta che, seppure è vero che il fallimento della società , importante committente di prestazioni da parte de , poteva non costituire un obbligo di convocazione dell'assemblea, in ogni caso risulta nei fatti che:

- la convocazione è stata fatta non alla ripresa delle attività dopo il periodo feriale, ma solo dopo espressa sollecitazione del presidente del consiglio sindacale (doc. 21 e 22) agli amministratori;
- comunque la convocazione dell'assemblea fatta dagli amministratori non prevedeva all'ordine del giorno la trattazione della denuncia effettuata dal socio e amministratore dimissionario ex art. 2408 c.c., e dunque si trattava di una convocazione incompleta;
- l'assemblea quindi si è celebrata solo a seguito della convocazione dell'assemblea da parte del presidente del collegio sindacale, attesa l'irregolarità della convocazione effettuata dagli amministratori;
- il progetto di bilancio non è stato presentato nel termine del 30 settembre, come da statuto: sul punto la difesa degli appellati deduce che gli amministratori intendevano avvalersi della possibilità di proroga per l'espletamento dell'incombente, ma di ciò non vi è traccia.

Se dunque tali inadempimenti devono ritenersi provati, deve altresì affermarsi che essi, nella fase finale del rapporto, abbiano assunto una rilevanza tale da escludere il pagamento del compenso ancora dovuto.

In tali termini deve ritenersi che il rifiuto al pagamento del compenso sia da ritenersi conforme a buona fede, in rapporto alla tipologia di inadempimento realizzata dagli amministratori, che non si sono dimostrati adeguatamente diligenti nell'espletamento dei compiti loro propri, quali quelli della convocazione dell'assemblea ai fini di consentire ai soci di esprimere le loro volontà rispetto all'andamento dell'amministrazione (anche sub specie denuncia ex art. 2408 c.c. e rinnovo del CdA), e quello della predisposizione tempestiva del

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149354 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb2

dirittobancario.it

Giurisprudenza

progetto di bilancio, anche questo atto necessario per la regolare prosecuzione dell'attività sociale.

L'appello deve quindi essere rigettato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 4079/2015 del Tribunale di Milano così dispone:

- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante alla rifusione agli appellanti delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.515,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.n.p.a.
- Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 maggio 2017

Il Relatore

Dott. Anna Mantovani

Il Presidente

dott. Amedeo Santosuosso

Firmato Da: SANTOSUOSSO AMEDEO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 149354 - Firmato Da: SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 15eef4 - Firmato Da: MANTOVANI ANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bdb2

dirittobancario.it